



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE N. 12/2024

OGGETTO:	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA N. 33/2023 R.G.R. AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2017 N. 549/2022 DEL COMUNE DI AVIGLIANO. LIQUIDAZIONE SOMME GIUSTA ACCORDO CONCILIATIVO EX ART. 48 D. LGS N. 546/92.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 (diciotto) del mese di Marzo nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO

- che, in data 28/06/2022, il Comune di Avigliano notificava all’A.T.E.R. di Potenza l’Avviso di Accertamento TASI per l’anno 2017 n. 549 del 21/06/2022 dell’importo complessivo di € 22.472,00, di cui € 17.047,00 per omesso versamento del tributo, € 5.115,00 per sanzioni, € 304,00 per interessi, oltre spese di notifica;
- che la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto l’esenzione TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze, ritenendo equiparati all’abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- che, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, l’A.T.E.R. ha presentato il modello di “Dichiarazione IMU”, valevole anche ai fini TASI, dichiarando che gli immobili, oggetto di accertamento, possiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011;
- che, pertanto, l’A.T.E.R. impugnava l’accertamento de quo ai sensi del D.Lgs n. 546/1992 innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;

CONSIDERATO

- che diverse pronunce, in altri giudizi vertenti su identica questione di diritto, ci hanno visto soccombenti anche nel doppio grado di giudizio, sul presupposto che gli alloggi dell’A.T.E.R. non sono assimilati alle abitazioni principali, si è ravvisata l’opportunità di procedere alla conciliazione ex art. 48 D. Lgs n. 546/92, giusta verbale di conciliazione depositato agli atti del giudizio;
- che, nell’accordo conciliativo, l’A.T.E.R. si impegnava a corrispondere al Comune di Avigliano l’importo di € 19.109,00 in unica soluzione entro il termine di giorni 10 dalla sottoscrizione del processo verbale, con espressa indicazione e accordo circa la compensazione delle spese di lite;

RITENUTO

- di dover liquidare l’importo complessivo di € 19.109,00, di cui € 16.789,00 per differenza imposta accertata nell’anno 2017, € 2.046,00 per sanzioni, € 299,00 per interessi, oltre per spese di notifica, in favore del Comune di Avigliano;
- che l’A.T.E.R. non può esimersi dal pagamento di quanto dovuto ai fini TASI in favore del Comune di Avigliano per le u.i. in proprietà;
- che il processo verbale, redatto, accettato e sottoscritto dalle parti, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore;

VISTO l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, depositato in giudizio in tempo utile per l’udienza dell’11/03/2024, unitamente alla richiesta di estinzione del giudizio *de quo* n. 33/2023 R.G. per cessazione della materia del contendere;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 19.109,00 (eurodiciannovemilacentonove/00) per le motivazioni di cui in premessa, in relazione all'Avviso di Accertamento del Comune di Avigliano n. 549/2022 per TASI 2017 ed al giudizio innanzi alla CGT di I grado di Potenza n. 33/2023 R.G.R., giusta accordo conciliativo sottoscritto dalle parti costituite, *ex art. 48 D. Lgs 546/92*;
- 2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 19.109,00 (eurodiciannovemilacentonove/00), di cui € 16.789,00 per differenza imposta accertata nell'anno 2017, € 2.046,00 per sanzioni, € 299,00 per interessi, oltre per spese di notifica, in favore del Comune di Avigliano, a mezzo Modello di pagamento F24, allegato al certificato di liquidazione.

La presente determina, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

f.to Pierluigi Arcieri

STRUTTURA PROPONENTE:
"AVVOCATURA"

DETERMINAZIONE N. 12/2024

OGGETTO:	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA N. 33/2023 R.G.R. AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2017 N. 549/2022 DEL COMUNE DI AVIGLIANO. LIQUIDAZIONE SOMME GIUSTA ACCORDO CONCILIATIVO EX ART. 48 D. LGS N. 546/92.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

f.to Marilena Galgano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese: capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITÀ DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data

f.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

Data

f.to Pierluigi Arcieri

